



Associazione
Professionisti per l'Innovazione Digitale
Sede sociale:
Corso della Vittoria 5/d
28100 – Novara
info@prodigitale.org

**BOZZA DI MODIFICA DEL
D.LGS. 127/15
SULLA BASE DELLA BOZZA DELLA
LEGGE DI BILANCIO 2018
ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2017**

Novara, 04 novembre 2017

A seguito del deposito in Senato della bozza della legge di bilancio dello Stato italiano per l'anno 2018 vengono previste modifiche importanti al D.Lgs 127/15 nell'ottica di introdurre l'obbligo generalizzato di emissione di fatture elettroniche tra soggetti passivi IVA privati (c.d. B2B)

PROdigitale, nel perseguire l'intento statutario di diffusione della cultura digitale, quale punto di incontro tra tutti coloro interessati ad approfondire la materia, mette a disposizione gratuitamente il testo del D.Lgs 127/15 provvisoriamente modificato e raffrontato con il testo precedente nella **versione 1.2.** (*in **grassetto** e col **rosso** quelle dell'ultima versione*).

Nel più ampio spirito collaborativo chiediamo gentilmente di segnalarci eventuali errori dell'elaborato e, nel contempo, speriamo in un Vostro contributo divulgativo.

Con i più cordiali saluti.

Robert Braga
Presidente

versione parziale - versione completa su www.prodigitale.org

IN VIGORE	BOZZA IN MODIFICA (IN GRASSETTO)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127. Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015; Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015; Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze;</p> <p>EMANA il seguente decreto legislativo:</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127. Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p> <p>Omissis</p>



<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p><i>Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati</i></p> <p>1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.</p> <p>3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p><i>Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati</i></p> <p>1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. < <i>soppresso</i> ></p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.</p> <p>3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Con il medesimo decreto</p>
--	---



<p>L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine d</p> <p>versione parziale - versione con</p> <p>el quarto anno so- lare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.</p> <p>4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contri- buenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.</p>	<p>ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione Europea. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.</p> <p>< <i>soppresso</i> ></p>
---	---

versione parziale - versione completa su www.prodigitale.org

Le disposizioni dell'art.77 della Bozza di Bilancio 2018 si applicano alle fatture emesse a **partire dal 1° gennaio 2019**. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-



legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire **dal 1° luglio 2018** relative a:

- a) **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) prestazioni rese **da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale** nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una **amministrazione pubblica**.

versione parziale - versione completa su www.prodigitale.org

